ORDINANZA N. 45 /2019

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori del 24.10.19 relativa alla richiesta di un'area da adibire a deposito temporaneo dei materiali di cantiere relativi ai lavori di rifacimento e ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del porto di Napoli;

RITENUTO opportuno riservare a tale scopo l'area di Piazzale Pisacane ricompresa nella ex concessione TTTLines;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

L'area di Piazzale Pisacane di mq 200 circa, ricompresa nella ex concessione TTTLines e meglio identificato nella allegata planimetria, è destinata a deposito temporaneo dei materiali di cantiere relativi ai lavori di rifacimento e ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del porto di Napoli.

Tale area dovrà essere opportunamente delimitata a cura dell'Impresa esecutrice, la Rubano srl che dovrà al contempo consentire sempre all'ABC l'accesso ai macchinari a servizio dell' impianto fognario ivi presenti.

N. 45

Art .2

Nell'area sopra menzionata è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, lì 28.10.2019

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO
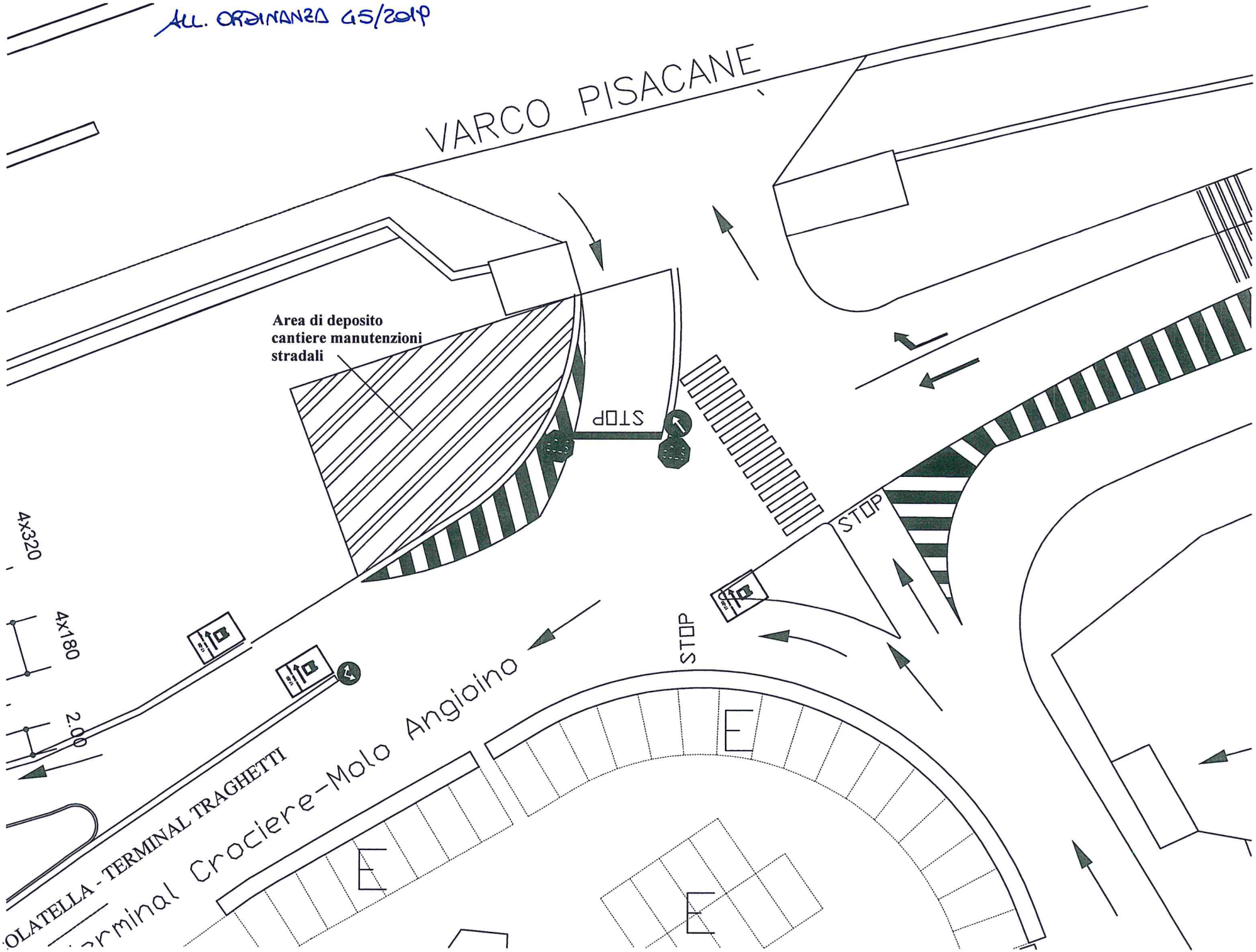
All. ORDINANZA 45/2019